REGOLAMENTO (CEE) N. 962/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1988

che sospende il rilascio dei titoli di importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 824/88 [2], in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio [3] ha definito le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 346/88 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 871/88 [5], prevede misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi;

considerando che attualmente le domande di titoli di importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile superano il volume tradizionale delle importazioni di mele da tavola originarie di tale paese;

considerando che il mercato delle mele da tavola nella Comunià è caratterizzato da un lato dall'esistenza di ingenti scorte e dalla necessità di ritiri e, dall'altro, da prezzi che si situano ad un livello nettamente inferiore a quello registrato nella campagna precedente sui mercati dei principali paesi produttori; che il proseguimento delle importazioni rischia pertanto di creare gravi perturbazioni del mercato, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CEE e da recare grave pregiudizio ai produttori comunitari; che, in considerazione di queste circostanze critiche, è necessario adottare d'urgenza misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di questi prodotti sospendendo il rilascio dei titoli di importazione per il periodo necessario ad un riesame globale del mercato delle mele da tavola;

considerando che, poiché il periodo di validità dei titoli di importazione è stato fissato in modo da coprire ampiamente il periodo di inoltro delle mele da tavola nella Comunità e da consentire agli operatori di ottenere i titoli di importazione prima della partenza delle navi, non è necessario tener conto delle merci in viaggio verso la Comunità diverse da quelle per le quali sono stati rilasciati i titoli di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo intercorrente tra il 15 e il 22 aprile 1988 il rilascio dei titoli di importazione relativi alle mele da tavola di cui alle sottovoci 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99 della nomenclatura combinata, originarie del Cile, è sospeso.

2. Le domande di titolo di importazione relative ai prodotti di cui sopra pendenti alla data del 18 aprile 1988 sono respinte e si procede allo svincolo immediato delle relative cauzioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.
[4] GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 21.
[5] GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 73.